Oscuramento disposto

Numero registro generale 20095/2025
Numero sezionale 1992/2026
Numero di raccolta generale 20033/2026
Data pubblicazione 15/06/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere Rel.
Antonio Costanzo	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere
Eleonora Reggiani	Consigliere

Oggetto:
SEPARAZIONE
DIVORZIO
Ud.05/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20095/2025 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

-controricorrente-

nonché contro

Avv. [redacted] nella qualità di Curatore Speciale dei minori [redacted] e [redacted]

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1197/2025 depositata il 22/09/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dal Consigliere Laura Tricomi.

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

FATTI DI CAUSA

1.- Con atto di appello depositato in data 16.11.2021 [redacted] impugnava la sentenza n. 1168/2021 emessa dal Tribunale civile di Ragusa in data 30.09.2021, resa a definizione del proc. iscritto al n. 3240/2015 RG promosso dallo stesso appellante nei confronti di [redacted] con cui il Tribunale, dato atto della sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi n. 348/2018 del 15.03.2018, aveva disposto, quanto alle altre domande:

- il rigetto delle domande di addebito proposte reciprocamente dalle parti in via principale e in via riconvenzionale;

- l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori [redacted] (nata il [redacted] e [redacted] (nato il [redacted] con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno nei tempi e modi ivi specificati;

- il versamento, da parte del [redacted] in favore della [redacted] anticipatamente ed entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno di euro 3.000,00, annualmente rivalutabili, di cui euro 1.000,00 a far data dalla pronuncia, quale contributo per il mantenimento della moglie ed euro 2.000,00 per il mantenimento dei figli minori (1.000,00 per ciascuno), con decorrenza dall'introduzione del giudizio;

- la ripartizione delle spese straordinarie tra i coniugi nella misura del 70% in capo al padre;

- la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Con il gravame [redacted] chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento previsto a favore della moglie o la riduzione ad euro 600,00 mensili; la riduzione ad euro 750,00 dell'assegno previsto per ciascun figlio; la ripartizione delle spese straordinarie per i figli al 50% per ciascun genitore; l'ampliamento di un giorno per la frequentazione con i figli; che venisse disposto un percorso di terapia familiare e di mediazione familiare.

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

[redacted] si opponeva e svolgeva appello incidentale chiedendo riconoscersi l'addebito della separazione a carico del marito, l'aumento dell'assegno di mantenimento previsto a suo favore in euro 2.000,00 mensili; in favore dei figli chiedeva l'aumento dell'assegno per ciascun figlio ad euro 2.000,00 mensili e che le spese straordinarie venissero poste esclusivamente a carico del padre; chiedeva anche di ridursi i tempi di frequentazione padre/figli.

Nel corso del giudizio di appello veniva nominata curatrice speciale dei minori l'avv. [redacted]

All'esito di un'articolata fase istruttoria - nel corso della quale veniva aggiornata la CTU svolta in primo grado, acquisite informazioni presso i Servizi Sociali, ascoltati i figli e emesse numerose ordinanze interinali - la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha riformato la prima decisione e, ferme le altre statuizioni e per quanto di interesse, ha: i) disposto l'affido esclusivo della figlia (divenuta successivamente maggiorenne) al padre; ii) disposto l'affidamento esclusivo del minore [redacted] al padre presso il quale ha confermato il collocamento prioritario, fissando specifiche modalità esecutive; iii) posto a carico della madre, in ipotesi di inadempimento a quanto sopra disposto, il pagamento di euro 250,00 in favore di controparte per ogni giorno di ritardo e nei termini di cui in parte motiva; iv) disposto la presa in carico della madre dall'E.M.I territorialmente competente prescrivendo l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità della durata di mesi sei; v) limitato la responsabilità genitoriale materna per mesi sei e disposto la sospensione degli incontri madre-figlio per la durata di mesi tre, prescrivendo la ripresa graduale degli incontri in sede protetta; vi) posto a carico di [redacted] l'obbligo di corrispondere in favore di [redacted] quale contributo per il mantenimento della figlia [redacted] un assegno rideterminato dal mese di settembre 2025 in euro 500,00 mensili, rivalutabili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50%

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

delle spese straordinarie, e quale contributo per il mantenimento del figlio [redacted] un assegno rideterminato dal mese di settembre 2025 in euro 400,00 mensili, rivalutabili, , oltre al 50% delle spese straordinarie di ciascuno; vii) revocato l''assegno di mantenimento in favore di [redacted] con decorrenza da gennaio 2023; viii) condannato [redacted] alla spese di lite.

[redacted] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe con tredici motivi (risulta ripetuta due volte la numerazione "4" nei motivi), illustrati da memoria.

[redacted] ha replicato con controricorso.

L'Avv. [redacted] nella qualità di curatore speciale dei minori, è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, riferito alla posizione della figlia [redacted] si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 315-bis, 337-ter, 337-quater c.c.; violazione degli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.; vizio di motivazione – art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

2.2- Con il secondo motivo, sempre riferito alla posizione della figlia [redacted] si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter, 337-quater c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.; violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; vizio di motivazione – art. 360, n. 5 c.p.c. lamentando l'esclusione della figura materna dalla vita della minore – e la disapplicazione della bigenitorialità.

2.3.- I primi due motivi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente all'impugnazione con riguardo alle domande concernenti la figlia [redacted] (nata a [redacted] il [redacted] divenuta maggiorenne nelle more del giudizio (Cass. n. 27235/2020).

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

3.1. – I motivi dal terzo al sesto vanno trattati congiuntamente perché risultano strettamente avvinti in quanto ruotano attorno alla posizione del figlio minore [redacted] e svolgono le seguenti censure:

(III) violazione e falsa applicazione degli artt. 315-bis, 337-ter, 337-quater c.c.; violazione degli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.; vizio di motivazione – art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Reputa la ricorrente che la sentenza impugnata abbia violato i principi in materia di bigenitorialità e responsabilità genitoriale, in quanto ha disposto un affidamento esclusivo con limitazioni sostanziali della responsabilità genitoriale della madre, impedendo a quest'ultima di partecipare alle decisioni più rilevanti riguardanti il figlio e di avere una frequentazione con il figlio che, comunque, dal 4/12/2024 vive ininterrottamente con lei, stante che il minore si rifiuta di incontrare il padre.

Deduce che, ciò configura una forma di affidamento "super esclusivo" che richiede un rigoroso accertamento probatorio della contrarietà all'interesse del minore derivante dall'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. Lamenta che la Corte di merito non abbia effettuato un esame autonomo e critico degli elementi probatori e non abbia tenuto conto della volontà espressa dal minore nel corso dell'audizione svoltasi il 13/06/2025 ove ebbe a esprimere il desiderio di rimanere a vivere con la madre.

(IV) violazione degli artt. 330, 333, 336-bis, 337-ter c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha errato, senza motivare, nel conformarsi pedissequamente alle conclusioni della C.T.U., senza esercitare il doveroso vaglio critico rispetto a una valutazione peritale che appare gravemente carente, non solo sotto il profilo metodologico, ma anche e soprattutto sotto il profilo sostanziale, avendo omesso ogni considerazione del vissuto del minore, segnatamente: del trauma patito in occasione del prelievo coattivo da parte delle forze dell'ordine nel luglio

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

2024; della sofferenza psicologica acuta manifestata nei mesi successivi, documentata da NPIA e CTP; del rifiuto costante, lucido e motivato di tornare dal padre; della sua volontà di permanere presso la madre, dichiarata in modo coerente, libero e reiterato.

(IV-bis) violazione e falsa applicazione degli artt. 337-quater e 315-bis c.c., in relazione agli artt. 3, 30 e 111 Cost., nonché dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989 (ratificata con l. n. 176/1991); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio – disparità di trattamento e motivazione apparente – ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. A parere della ricorrente, la decisione impugnata, senza alcuna motivazione, si pone infine in contrasto con l'art. 337-ter c.c., che impone al giudice di adottare provvedimenti rispondenti al preminente interesse morale, affettivo e relazionale del minore.

(V) violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter, 337-quater e 315-bis c.c. – erronea attribuzione dell'affidamento esclusivo e omissione di accertamento autonomo sulla posizione del minore. La ricorrente reputa che la sentenza impugnata sia viziata nella parte in cui, riformando immotivatamente le statuizioni di primo grado, ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, con collocamento presso quest'ultimo, limitando la responsabilità genitoriale materna e sospendendo gli incontri madre-figlio.

(VI) violazione e falsa applicazione degli artt. 315-bis, 337-ter, 337-quater c.c., dell'art. 12 della Convenzione di New York del 1989 (l. n. 176/1991), nonché degli artt. 3, 30 e 31 Cost. – omesso esame di un fatto decisivo – motivazione apparente, contraddittoria e illogica – ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. La ricorrente deduce che la sentenza impugnata è gravemente viziata anche nella parte in cui ha disposto, senza alcuna motivazione fondata su elementi concreti, la sospensione integrale dei rapporti madre-figlio per un periodo di tre mesi, seguita da una ripresa graduale del contatto unicamente tramite incontri protetti nei

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

successivi tre mesi, subordinando il tutto all'avvio, da parte della madre, di un percorso obbligatorio di sostegno alla genitorialità presso l'EMI.

3.2.- Gli anzidetti motivi risultano inammissibili e vanno disattesi.

3.3.- Giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 24155/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 640 del 14.1.2019).

La ricorrente, sotto l'egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, tenta in realtà di sollecitare questa Corte di legittimità a una rivisitazione della *quaestio facti* tramite la rilettura degli atti istruttori per accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali che legittimano l'affidamento della prole e la sua collocazione, unitamente alle determinazioni in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale, conforme a quanto dalla stessa auspicato.

Anche le censure svolte come vizio motivazionale non fanno che sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, in quanto non viene evidenziato alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l'esame da parte del giudice di merito, ma se ne sollecita una diversa valutazione, deducendo l'erroneità della valutazione compiuta dal giudice di merito. Le censure si pongono ben al di là del perimetro delimitante l'area di cognizione del giudice di legittimità e da ciò discende l'inammissibilità dei motivi di ricorso così proposti.

3.4.- Va aggiunto, che questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 26697/2023; Cass. n.9691/2022; Cass. n.28723/2020; Cass. n. 9764/2019).

L'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo (Cass. n. 24876/2025).

Invero, i provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale rappresentano misure implicanti una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postulano un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave pregiudizio. La pronuncia in materia di responsabilità genitoriale richiede che la valutazione del giudice del merito riposi su fatti concreti e che gli elementi indiziari eventualmente utilizzati nel ragionamento inferenziale abbiano il carattere della gravità, della precisione e della concordanza (Cass. n. 32004/2025; Cass. n. 1448/2026).

3.5.- Anche la Corte Edu, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre, Neulinger e Shuruk c. Svizzera (GC), n. 41615/07, par. 135, CEDU 2010) e che nelle cause in cui sono in gioco questioni di affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (Strand Lobben e altri c. Norvegia (GC), n. 37283/13, par. 204, 10 settembre 2019).

A tal fine la Corte EDU ha rimarcato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (cfr. Corte EDU, 4 maggio 2017,

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'Alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, [redacted] c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, Strumia c/Italia; Corte EDU, 28 aprile 2016, Cincimino c. Italia).

La Corte EDU ha anche rammentato che gli obblighi positivi non implicano solo che si vigili affinché il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, ma comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di pervenire a tale risultato (Corte EDU, 24 giugno 2021, A.T. c/Italia, n.40910/19, par. 66) nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (cfr. Corte EDU, 29 gennaio 2013, Lombardo c. Italia).

La Corte EDU, di norma, e condivisibilmente, invita le autorità nazionali ad adottare tutte le misure atte ad assicurare il mantenimento dei legami tra il genitore ed i figli, affermando che "per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita familiare" (cfr. Kutzner c. Germania, n. 46544/99, CEDU 2002) e che "le misure interne che lo impediscono costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'art. 8 della Convenzione" (cfr. K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, CEDU 2001).

3.6.- Nel quadro delle complessive valutazioni cui è tenuto il giudice del merito, si inserisce quanto retraibile dall'ascolto del minore, e sull'esito di tale ascolto in occasione dell'udienza del 13 giugno 2025 la ricorrente fortemente insistite per avallare la fondatezza delle sue censure.

In proposito, va rimarcato, che l'ascolto del minore (nel caso in esame, infradodicenne) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore ad assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati – come nel presente caso – comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro (Cass. n. 2947/2025), comportamenti non risultati recessivi nemmeno a seguito dei plurimi provvedimenti giudiziari emessi sin dal primo grado e rimasti in gran parte inattuati.

Proprio la Corte EDU (Causa A.S. e M.S. c. Italia n.48618/22, par. 147), in un caso in cui vari rapporti indicavano che il minore era influenzato da sua madre, ha affermato "A questo proposito, la Corte rammenta che il parere di un minore non è necessariamente immutabile, e che le obiezioni che quest'ultimo formula, anche se devono essere debitamente prese in considerazione, non sono necessariamente sufficienti per prevalere sull'interesse dei genitori, in particolare sul loro interesse ad avere dei contatti regolari con il loro figlio. Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore. Inoltre, se un Tribunale basasse una decisione sull'opinione di minori che sono evidentemente incapaci di formarsi ed esprimere un'opinione sui loro desideri – ad esempio a causa di un conflitto di lealtà – una tale decisione potrebbe essere contraria all'articolo 8 della Convenzione (K.B. e altri, sopra citata, par. 143, e I.S. c. Grecia, n. 19165/20, par. 94, 23 maggio 2023).".

3.7.- La decisione impugnata ha dato retta applicazione ai principi espressi perché, prese in esame le dichiarazioni rese dal minore in più occasioni (dinanzi al Tribunale per i Minorenni, in secondo grado, in occasione delle CTU, fol. 24, sent. imp.), le ha vagliate in maniera

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

complessiva e non atomistica, unitamente a tutti gli altri fattori a sua conoscenza per determinare il concreto interesse del minore e lo ha fatto avendo dato atto della permanenza dell'elevato livello conflittuale e del permanere delle criticità relazionali già accertate in primo grado – e non smentite, anzi aggravate nel frattempo -nonostante il tempo trascorso.

Segnatamente, la Corte di merito ha rimarcato che la prognosi favorevole al possibile miglioramento della relazione genitoriale nell'ottica di un esercizio condiviso dell'affido in conformità al principio della bigenitorialità, espresso all'atto della definizione del giudizio di prime cure, nonostante le disfunzionali relazioni parentali e le risultanze delle CTU, non aveva trovato riscontro nei fatti ed ha osservato che «a distanza di quattro anni, non può che prendersi atto del fatto che tale prognosi è stata del tutto disattesa in ragione dell'esacerbarsi, a livelli sempre più alti, della conflittualità genitoriale tra i sigg.ri [redacted] e [redacted] con gravi conseguenze pregiudizievoli nella gestione dei due minori. Tale attuale stato di cose impone quindi una revisione della statuizione del giudice di prime cure, in quanto il regime di affido in atto non appare più corrispondente all'interesse dei minori i quali, per tale motivo subiscono gravi limitazioni» (fol. 26, sent. imp.) ed ha approfonditamente valutato sia le possibili ripercussioni sul minore della misura da adottare, sia la congruità e adeguatezza della stessa attraverso la previsione di una gradualità nell'attuazione dei provvedimenti e nella indicazione di percorsi di sostegno alla genitorialità volti al superamento delle criticità riscontrate.

Segnatamente, risultano accertate, congruamente e diffusamente motivate le gravi criticità e disfunzionalità che connotano la relazione della [redacted] con il figlio mediante il richiamo a specifiche circostanze fattuali, agli esiti della CTU, alle relazioni dei Servizi Sociali, allo stesso comportamento processuale della madre ed anche all'esito dell'ascolto del minore (fol.29-32, sent. imp.).

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

In particolare, sono state rilevate da parte della madre: 1. Carenze nella Sfera Psicologico-Relazionale (rapporto simbiotico e possessivo; manipolazione e strumentalizzazione del minore; parentificazione e adultizzazione), identificate come la causa principale del disagio del minore, schiacciato dal conflitto di lealtà con la genitrice e "trasformato in un alleato nel conflitto contro il padre, privandolo della sua condizione di bambino che necessita di protezione"; 2. Carenze nella Sfera Educativa e Normativa (mancanza di una guida regolativa; negligenza scolastica; problemi nell'inserimento sociale); 3. Carenze nella Sfera della Cura e della Salute (trascuratezza delle difficoltà di apprendimento; mancata somministrazione di terapia); 4. Inosservanza dei Provvedimenti Giudiziari e Ostacolo al Rapporto con l'Altro Genitore (Sistematica Violazione delle Ordinanze: Esposizione Mediatica del Minore).

Di contro, la figura paterna non ha fatto emergere condotte pregiudizievoli nei confronti del minore.

Sulla scorta di plurimi elementi complessivamente valutati la Corte di appello ha, quindi, affermato «Conclusivamente, il quadro che emerge dalle valutazioni tecniche e giudiziarie è quello di una figura genitoriale che, seppur legata affettivamente al figlio, agisce in modo disfunzionale e altamente pregiudizievole, esercitando un controllo psicologico invalidante, trascurando aspetti fondamentali della sua educazione e salute, e ponendosi in aperto contrasto con il sistema legale e con il diritto del minore alla bigenitorialità.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, reputa la Corte che debba disporsi l'affidamento esclusivo anche del minore [redacted] al padre, rilevandosi come questi agli atti emerga come questi abbia per contro sempre mantenuto un comportamento adeguato al contesto, mostrando maturità, equilibrio ed attenzione alle esigenze del minore.» dettagliatamente esaminando anche la figura paterna (fol.32, sent. imp.). Ha, quindi, disposto misure dirette ad un graduale trasferimento del

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

minore presso il padre, con l'auspicabile collaborazione materna e previsto una temporanea interruzione dei rapporti madre/figlio regolamentandone anche la successiva ripresa.

Le censure tutte non si confrontano con la complessiva motivazione, che risulta espressa in conformità ai principi prima ricordati in tema di diritto alla bigenitorialità e frutto di una approfondita attività istruttoria, e vanno pertanto disattese.

4.- Con il settimo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 156 c.c.; vizio di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi – art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente, rammentando di avere chiesto l'incremento dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore dal Tribunale, si duole che la Corte territoriale ne abbia escluso la debenza. Sostiene che la domanda andava accolta in ragione del divario della propria condizione economica rispetto a quella del [redacted] e dell'elevato tenore di vita condotto durante la vita matrimoniale, nonché della sperequazione reddituale in suo favore.

Il settimo motivo, relativo alla domanda di assegno di separazione, è inammissibile. Richiamate le considerazioni svolte sub 3.3., va rimarcato che la censura, lungi dal prospettare una violazione di legge o da evidenziare l'omesso esame di un fatto storico, sollecita impropriamente un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie sulla scorta delle quali la Corte di appello ha rimarcato che non è stata raggiunta alcuna evidenza dell'elevato tenore di vita nei termini prospettati dalla ricorrente e che la stessa aveva intrapreso un' attività commerciale che la rendeva capace di autosostenersi, attese le risultanze degli estratti conto bancari da quali risultavano cospicui accrediti ed una notevole liquidità, nonostante ella avesse depositato un modello ISEE da cui risultava un reddito molto basso (fol. 37/38, sent. imp.).

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

5.1. – Vanno trattati congiuntamente i motivi ottavo, nono e decimo relativi alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole, con cui si denuncia:

(VIII) violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter, 337-sexies, 315-bis c.c.; art. 30 Cost.; art. 8 CEDU; vizio di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi – art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in quanto la Corte di appello avrebbe quantificato l'assegno di mantenimento a carico della madre, senza tuttavia compiere alcuna concreta e approfondita valutazione in ordine: alle attuali e specifiche esigenze dei minori (personali, scolastiche, sanitarie, educative e relazionali); ai tempi di permanenza presso ciascun genitore;

(IX) violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.; violazione dell'art. 337-sexies c.c.; vizio di omessa pronuncia su domanda – art. 112 c.p.c.; motivazione insufficiente – art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in quanto non sarebbe stato rispettato il criterio di proporzionalità e sarebbe stato omesso qualsiasi raffronto oggettivo tra i redditi e il patrimonio dei due genitori, limitandosi ad affermare una pretesa autosufficienza economica della madre e una presunta perequazione patrimoniale, senza effettuare accertamenti documentali né ricostruzione puntuale delle disponibilità di ciascun genitore

(X) violazione e falsa applicazione dell'art. 315-bis c.c. e dell'art. 30 Cost.; vizio di motivazione – art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: a parere della ricorrente, la Corte di merito, senza alcuna motivazione, non avrebbe tutelato adeguatamente il principio dell'interesse superiore del minore e il diritto del figlio a ricevere da entrambi i genitori un contributo adeguato e proporzionato al proprio benessere.

5.2. - Le censure risultano inammissibili perché svolte in maniera assertiva senza illustrare alcuna circostanza di fatto, riguardante le specifiche esigenze della prole che non sarebbe stata valutata o rispetto alla quale l'assegno come determinato risulterebbe eccessivo o l'incapacità

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

economica della madre a sostenere il mantenimento. Invero, i motivi sollecitano un diverso apprezzamento del merito, inammissibile in sede di legittimità: resta fermo che trattandosi di provvedimenti validi *rebus sic stantibus*, le modifiche potranno essere richieste e valutate al significativo mutare delle circostanze e delle condizioni fattuali concernenti le esigenze della prole o le condizioni economiche dei genitori.

6.- L'undicesimo motivo denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 151 c.c., 143 c.c., 2697 c.c.; vizio di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi – art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.

Reputa la ricorrente che la Corte territoriale, errando e senza motivare, abbia rigettato il motivo di appello incidentale volto al riconoscimento dell'addebito della separazione in capo a [redacted] omettendo tuttavia di esaminare in modo completo e coerente le allegazioni, le istanze istruttorie e le prove documentali e testimoniali offerte in giudizio, in violazione degli artt. 151 e 143 c.c., nonché degli obblighi istruttori derivanti dagli artt. 115, 116 e 2697 c.c.

Il motivo undicesimo è inammissibile perché sollecita una diversa ricostruzione della vicenda fattuale e un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie concernenti la domanda di pronuncia di addebito a carico del marito, formulata dalla ricorrente e disattesa sia in primo che in secondo grado. La censura si risolve in una critica all'apprezzamento della congerie istruttoria compiuta in fase di merito, atteso che prospetta che l'assunto secondo cui l'infedeltà del [redacted] non avrebbe avuto efficacia causale nella crisi del matrimonio sia frutto di valutazioni di tipo soggettivo, fondate sulle conclusioni delle CTU psicologiche e su una generica ricostruzione della "progressiva disaffezione" dei coniugi, che contesta sollecitandone una lettura conforme a quanto dalla stessa auspicato.

7.- Con il dodicesimo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.; vizio di motivazione e

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

irragionevolezza nella determinazione delle spese di lite – art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, nel porre a carico esclusivo a suo carico le spese del grado di giudizio, omette di considerare un dato di fatto e diritto di rilevante importanza, ossia che numerose delle istanze formulate dalla parte convenuta [redacted] sono state integralmente rigettate, mentre le richieste avanzate dalla [redacted] erano esclusivamente finalizzate alla tutela del benessere e della salute del minore, il quale versava in una situazione di conclamato malessere. Si duole anche della condanna solidale a sostenere le spese di CTU.

Il dodicesimo motivo è inammissibile.

La regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio di equità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell'art. 92, comma 2, c.p.c., resta un'ipotesi eccezionale, che richiede un'adeguata motivazione da parte del giudice (Cass. n. 28515/2025).

Inoltre, nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. n. 26912/2020, conf. Cass. n. 27392/2025)

Va aggiunto che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte,

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

accolte o rigettate, che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, nonché quando venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. n. 25839/2025). Tale fattispecie non ricorre nel caso di specie, atteso che la ricorrente non deduce che [redacted] sia rimasto soccombente rispetto a parte di una domanda o ad alcune domande, ma che sue "numerose istanze" - non meglio precisate, come sarebbe stato onere della parte in osservanza del dovere di specificità - sarebbero state rigettate e la censura si sostanzia nella prospettazione di una ragione di compensazione - avere agito nell'interesse del minore - che trascura di considerare che il minore nel giudizio è stato rappresentato dalla curatrice speciale e il cui apprezzamento è, comunque, riservato esclusivamente al giudice del merito.

8.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Oscuramento dati personali.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore della parte controricorrente in euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi nonché al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge;

- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto;

- Oscuramento dati personali.

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 maggio 2026.

La Presidente

Maria Acierno

Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7